



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

DETERMINAZIONE SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO, AMBIENTE N. 62 DEL 19/03/2024

OGGETTO:

**FORNITURA DI BUONI RACCOLTA FUNGHI 2024. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. B0E0AE4A9F.
(Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023)**

L' anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

VISTA la Legge Regionale n. 24 in data 17/12/2007 art. 3, comma 4, che prevede che gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei introitino direttamente le risorse finanziarie e che le stesse vengano destinate alla tutela e la salvaguardia del territorio;

PREMESSO che l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia ha tra i propri compiti istituzionali la promozione e l'informazione riguardo le modalità della raccolta funghi;

RILEVATA l'intenzione da parte di questa Amministrazione di attivarsi con il rilascio dei titoli raccolta funghi tramite voucher, con specifico riferimento ai titoli di raccolta giornaliero e settimanale;

VISTA la nota in data 07 marzo u.s., prot. n. 2493/VI.9, inoltrata tramite posta certificata alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente Energia e Territorio di Torino (TO), con la quale si richiedevano le modalità per la stampa dei suddetti voucher;

VISTA la nota, acquisita agli atti in data 14 marzo u.s., prot. n. 2797/VI.9, con la quale la Regione Piemonte trasmetteva i modelli di voucher in PDF rispettivamente da € 5,00 ed € 10,00 per la stampa che doveva essere realizzata da parte dell'Ente;

ATTESO che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Montana dei Comuni della Valsesia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il bene da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che è stato richiesto in data 15 marzo u.s., preventivo di spesa per la stampa dei voucher per la raccolta funghi giornalieri e settimanali alla Ditta MG Servizi Tipografici S.r.l. di Vignolo (CN), che già ha svolto lo stesso servizio per l'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia di Varallo (VC);

VISTO:

- che dal preventivo di spesa trasmesso dall'operatore economico MG Servizi Tipografici S.r.l. con sede in Via Monte Bussaia, n. 16 Vignolo (CN) (P.I. 02568440040), acclarato al prot.2851 del 18.03.2024, risulta che l'importo contrattuale complessivo della fornitura di n. 25 blocchetti di voucher da € 5,00 e n. 25 blocchetti di voucher da € 10,00 è pari ad euro 350,00.= oltre IVA di Legge;

- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da analisi prezzi da indagini di mercato informali;

- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura la prevalente esecuzione;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante risorse proprie dell'Ente;

RITENUTO possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata all'operatore economico MG Servizi Tipografici S.r.l. con sede in Via Monte Bussaia, n. 16 Vignolo (CN) (P.I. 02568440040), in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto

livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal Responsabile del Servizio;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 12.02.2024 prot. INAIL_42414066;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **B0E0AE4A9F**;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACCERTATO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO lo Statuto dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

D E T E R M I N A

1) **CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico MG Servizi Tipografici S.r.l. con sede in Via Monte Bussaia, n. 16 Vignolo (CN) (P.I. 02568440040) il servizio di stampa e fornitura di n. 25 blocchetti di voucher da 5,00 euro e da 10,00 euro relativi alla raccolta funghi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023;

3) **DI PRENDERE E DARE ATTO**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalle premesse del presente atto;

4) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 427,00.= IVA compresa;

5) **DI IMPUTARE** la spesa di € 427,00.= al **Cap. 1451 DEL PEG 2024 "Opere di Tutela Ambientale finanziate da introiti autorizzazioni raccolta funghi L.R. 7/2014 – trasferimenti"** assegnato a questo servizio e che presenta la necessaria capienza;

6) **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, nonché il rispetto della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

7) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) **CHE** l'Ente, in ragione degli obblighi posti a carico delle Parti dall'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 e ss.mm.ii. ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica e di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, comunica all'operatore economico i seguenti codici:

- il n. di CIG è **B0E0AE4A9F**;
- Dati per emissione fattura elettronica: PEC: cert@pec.unionemontanavalsesia.it ;
- Codice Univoco Ufficio: UFOTMG
- Codice Fiscale: 82003830021

9) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al Responsabile Unico del Progetto;

10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

11) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Arch. VANZETTI Alessandro;

13) **RELATIVAMENTE** al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali;

14) **IN BASE** alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al

TAR nel termine di 30 giorni. Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) 1. *Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.*
(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AGRARIO, TECNICO,
TERRITORIO, AMBIENTE
Firmato Digitalmente
Dott. Arch. VANZETTI Alessandro

